

Ora, siccome l'imporre una tassa su questi contratti, che formano la base della prosperità agricola nei nostri paesi, lo credo dannoso all'agricoltura e tale da portare un grave danno alla proprietà rurale ed alla rendita delle nostre contrade, così prego la Camera che questi contratti non siano assoggettati a tassa.

PRESIDENTE. Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Parmi che vi sieno altri che abbiano chiesta la parola. . .

PRESIDENTE. Allora il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Ho detto all'onorevole Castelli che i dubbi da lui suscitati avrebbero potuto trovare schiarimento in altra parte della legge, cioè all'articolo 29, dove si parla degli affittamenti e dove si stabilisce che questi contratti sono sempre di registrazione obbligatoria. Precisamente là dove si dice: *non che i contratti privati di affitto o di locazione, si potrebbe aggiungere: escluse le mezzerie o colonie parziarie.*

Egli mostrava di temere una certa analogia, anzi dirò, più che una rassomiglianza, una stessa natura, che le leggi civili stabiliscono tra il contratto d'affitto e il contratto di colonia parziaria.

Il suo dubbio non è del tutto senza fondamento, ed io quindi non vedrei nessuna difficoltà a che il dubbio fosse rimosso con una più esplicita dichiarazione all'articolo 29.

Se poi si trovasse di voler specificare qualche altra maniera di contratti e contemplarla nella medesima disposizione delle mezzerie e delle colonie parziarie, bisognerebbe che là dove si parla delle colonie e mezzerie, nell'articolo che enumera gli atti soggetti alla tassa proporzionale, si dicesse che quei contratti sono alle medesime assimilati.

Rispetto a quello che diceva l'onorevole Berteza circa i contratti misti di affitto e di colonia parziaria, evidentemente, quando si disse che noi ci rimettevamo per la definizione di essi alla consuetudine, noi rimettevamo anche alle diverse usanze dei luoghi, fondate sulla condizione speciale delle cose agricole, tutte quelle questioni che egli ha citate. Ci sono dei contratti di mezzeria, quelli, per esempio, che citava l'onorevole Castelli, usati in Lombardia, in cui c'è commisto un affitto di casa, pel quale si corrisponde una data somma in denaro; di più c'è una parte di affitto in generi, ed inoltre c'è anche una notevole parte di divisione dei prodotti del suolo. Questo insieme di patti però costituisce nel suo insieme il contratto di colonia parziaria. Non c'è caso in cui si trovino, per così dire, divisi l'uno dall'altro questi diversi elementi di contratto, i quali costituiscono fra loro una vera unità inscindibile. Quindi, allorchè per la natura dei contratti, per la consuetudine dei luoghi, il parziale affitto si trova commisto colla colonia parziaria, vi è così intrinsecamente unito che non si può e non si suole disgiungere, io credo che questo parziale affitto non costituisce una maniera di contratto a parte, ma costituisce piuttosto una delle condizioni dell'essenziale contratto, il quale ha, se così mi è permesso esprimermi, una specificità sua propria. Se invece noi troviamo in qualche caso la colonia parziaria accanto al contratto di affitto, ma in modo che la loro unione non sia nelle consuetudini de' luoghi, e nelle usanze dell'agricoltura naturale e necessaria, talchè questi due contratti si trovino anche in molti casi distinti, allora effettivamente c'è materia di due contratti, allora non c'è più quel contratto specifico che la legge ha voluto contemplare nella sua unità, e allora sarà il caso di procedere al trattamento dell'un

contratto secondo l'articolo 29, ed al trattamento dell'altro secondo l'articolo 30.

Di questioni dubbie ve ne rimarranno ancora; ma la legge non può essere ne' suoi termini più chiara, nè più decisiva. Io sono pertanto d'avviso che non convenga di alterare, dirò imprudentemente, ciò che è stato lungamente meditato, e, dirò anche, armonizzato nel lavoro della proposta di legge e della Commissione per combinare le diverse disposizioni della legge relative a questo argomento.

BERTEZA. Una parola sola. Le osservazioni fatte dall'onorevole Allievi mi persuadono sempre più della necessità di inserire nella legge la dichiarazione, alla quale io già accennava.

Infatti nell'articolo 12, già approvato dalla Camera, ha vi la disposizione seguente, cioè che qualora « un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

In questo caso considerando, come ottimamente, a mio avviso, osservava l'onorevole Allievi, che il contratto di colonia parziaria sia inscindibile tanto quando è semplice, come quando comprende anche una parte di locazione, ne verrebbe per conseguenza che, presentando questo contratto alla registrazione, non potrebbe venir colpito da una tassa distinta per la parte che si riferisce alla mezzeria; ma, considerato qual è come un contratto complesso, andrebbe soggetto alla disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Supponiamo ora che la Camera, quando si troverà alla discussione dell'articolo 99, n° 3°, distingua la classificazione delle locazioni dalla classificazione delle colonie, e sottoponga le locazioni ad una tassa più grave di quella a cui sono sottoposte le colonie, ne verrebbe la conseguenza che tutto il contratto, anche nella parte che si riferisce alla colonia, sarebbe colpito dalla tassa più grave, dalla tassa, cioè, che venisse per avventura dichiarata applicabile alle locazioni.

Importa adunque di distinguere assolutamente nel contratto di massarizio la parte locativa dalla parte di colonia, e in quanto a quest'ultima farne dipendere la registrazione dalla volontà dei contraenti.

Per la locazione la registrazione sarà obbligatoria, e per la colonia non sarà obbligatoria, se non in quanto colui che presenta la relativa scrittura dichiara volerla assoggettare alla registrazione per valersene in giudizio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non si potrebbe ammettere che un atto in parte si registri e in parte no: quando si faccia uno degli atti che ha esemplificati l'onorevole Berteza, e che quest'atto voglia o debba registrarsi, la registrazione bisogna che lo abbracci interamente. Ciò debbo lealmente dichiarare, e desidero che la Camera in questo sia egualmente chiara, onde non si ammettano equivoci.

Credo però che il caso esemplificato dall'onorevole Berteza non sia influito dalle disposizioni dell'articolo 12, almeno come oggi è il progetto, poichè questo assoggetta a tassa uguale i due contratti, con questa sola differenza che uno lo assoggetta in modo assoluto, l'altro in modo relativo, sicchè potrebbe essere che la giurisprudenza trovasse in quei casi nell'atto un carattere così assorbente in un senso o nell'altro da sciogliere meglio ogni difficoltà.

Dico però che è impossibile, nella discussione di una legge, di entrare in una casuistica, cui bisogna lasciare alla giurisprudenza di provvedere; e in questo mi associo volentieri alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Allievi.